



Approfondimento n. 8 – 12 settembre 2023

IL NUOVO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

Barbara Iannotta, Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Premessa

Con decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha limitato la potestà dei Comuni di diversificare le aliquote IMU, alle sole fattispecie individuate nel documento e ha concesso loro, nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui continuano a godere, la facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, all'interno di ciascun caso particolare previsto dalla norma stessa esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

Le novità più rilevanti contenute nel documento in oggetto riguardano l'elaborazione e la trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del "Prospetto", recante le fattispecie di interesse che ciascun Comune dovrà selezionare; l'invio avverrà tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, che alla data di stesura della presente non è ancora disponibile.

Per far fronte alla portata innovativa e alla complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote è stato fissato all'anno di imposta 2024 sebbene, come si vedrà oltre, gli uffici tributi avranno facoltà di testare entro la fine dell'anno 2023 le modalità operative.

Durante la lunga attesa del Decreto in commento, durata quasi 4 anni, si riteneva che il principale rischio per l'autonomia locale potesse consistere nell'introduzione di criteri restrittivi tali da rendere inapplicabili le categorizzazioni ormai consolidate nell'impianto regolamentare IMU che ciascun Comune aveva in uso. Come si vedrà oltre però il legislatore ha invece addirittura ampliato la gamma di differenziazioni, evitando così una vasta rideterminazione di aliquote che avrebbe avuto impatti inevitabili sulle entrate comunali.

Riportiamo di seguito il quadro normativo di riferimento del prospetto delle aliquote IMU e successivamente un commento alle novità normative contenute nel Decreto.

Il quadro normativo di riferimento del prospetto delle aliquote IMU

È doveroso premettere che in linea generale l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 consente agli Enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, delineando i limiti entro il quale esercitare tale autonomia.

Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I commi da 748 fino a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, introducono la particolare disciplina riguardante le aliquote IMU, dando facoltà ai Comuni di personalizzarle secondo le proprie esigenze attenendosi ad una serie di limiti indicati nei medesimi commi. Le disposizioni immediatamente successive stabiliscono quanto segue.

Art. 1 - Comma 756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

Art. 1 - Comma 757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

Il primo periodo dispone che, in ogni caso i Comuni anche se non intendono diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 (c.d. aliquote base), devono comunque adottare la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il Prospetto delle aliquote, il quale costituisce parte integrante della delibera stessa. Con il secondo periodo, l'articolo in commento prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, che disciplinano il versamento dell'IMU e la dichiarazione. Si riporta in particolare il seguente:

Art. 1, comma 764. *In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.*

Da quanto disposto deriva che il prospetto è da compilare con grande attenzione visto che il rischio è quello di una discordanza con le disposizioni contenute nel regolamento con prevalenza del prospetto stesso. Inoltre, in caso di contrasto, il contribuente potrebbe essere tratto in confusione sull'aliquota da considerare per effettuare il corretto versamento del tributo. Le divergenze tra le previsioni contenute nei due atti potrebbero inoltre avvenire a causa di modifiche repentine delle decisioni, magari a ridosso dell'approvazione del prospetto, con il conseguente rischio per l'Ente di modificare il gettito IMU. Si consiglia a tal fine di allegare

direttamente alla delibera lo stesso prospetto che dovrà essere inviato al Ministero, qualora fattibile, in modo da evitare discordanze.

Art. 1, comma 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 si era in attesa ormai da anni dell'adozione del Decreto: il Ministero infatti aveva chiarito che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si poteva che riferire al momento in cui il modello di Prospetto fosse reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al comma 756. La stessa interpretazione riguarda la modalità di trasmissione ad opera dei Comuni della documentazione che, sino all'adozione di tale Decreto, non poteva che riferirsi al semplice inserimento della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU (che dovevano trovare spazio nel testo della stessa), come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ne derivava che fino all'emanazione del Decreto l'impianto normativo previsto era totalmente ipotetico e inattuabile dal momento che non era ancora stato disposto nulla in merito alla data di introduzione del Decreto e quindi delle regole sul Prospetto.

Restava dunque applicabile la regola generale dell'ultrattività delle delibere tributarie, attuabile soprattutto per l'IMU e di cui molti Enti si sono avvalsi, non reiterando annualmente l'approvazione delle medesime aliquote in Consiglio e applicando quindi le regole vigenti nell'anno precedente.

Tuttavia l'ultrattività risulta sospesa a partire dall'anno prossimo e fino a quando l'Ente non approvi la delibera IMU secondo le nuove modalità e la pubblichi entro il termine di legge, adottando il Prospetto delle aliquote. Una volta divenuto efficace il suddetto prospetto, tornerà in vigore il principio di ultrattività e se il Comune negli anni successivi non delibererà modifiche, resteranno valide le aliquote dell'annualità precedente.

Nel 2024 si potrebbero quindi delineare due scenari:

1) Il Comune intende esercitare la facoltà di diversificare le aliquote: deve riferirsi alle sole fattispecie generali delineate dalla norma:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- fabbricati rurali a uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

e alle relative declinazioni indicate. In tal caso, le modalità operative a cui l'Ente deve attenersi consistono nell'elaborazione e trasmissione del Prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

2) Il Comune non intende diversificare le aliquote, mantenendo quelle di base (abitazioni principali di lusso pari allo 0,5%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita pari allo 0,1% fino al 2021, in quanto dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU; terreni agricoli 0,76 %; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,86% per cento, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato; altri immobili l'aliquota di base è pari allo 0,86%): è comunque chiamato a redigere la delibera di approvazione e compilare il prospetto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

In altri termini, l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale deve essere utilizzata in ogni caso anche se il Comune non intende diversificare le aliquote. Disattendere tale adempimento comporta per l'Ente, dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, l'adozione delle **aliquote di base**, sopra specificate, previste dai commi da 748 a 755.

Dal momento che sono rarissimi i casi di Comuni che stanno applicando le aliquote base previste dalla normativa, il rischio di un mancato utilizzo della corretta procedura potrebbe generare una perdita di gettito IMU, in quanto non è prevista per l'anno 2024 l'automatica applicazione delle aliquote vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il Comune non provveda, le aliquote di base dovranno essere applicate sino a quando il consiglio comunale non approvi una delibera secondo le modalità previste dalla norma.

Le novità introdotte dal decreto del 7 luglio 2023

Si riporta di seguito il testo del decreto in commento fornendo alcune considerazioni ispirate alle possibili ricadute pratiche delle disposizioni in esso contenute.

Art. 1. Oggetto del decreto: 1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).

Art. 2. Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU: 1. Le fattispecie di cui all'art. 1 sono individuate nelle seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

2. Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rispetto al passato ora la differenziazione potrà avvenire solo in base alle condizioni dell'allegato A, il quale contiene una declaratoria puntuale delle casistiche possibili all'interno di ciascuna delle fattispecie generali, specificando anche le relative opzioni.

Ad esempio, per le **"Aree fabbricabili"** è possibile differenziare solo in base a:

- **Tipologia** con opzioni: "Residenziali" e "Diverse da residenziali";
- **Situate in determinate zone, specificare** con opzione "on/off".
- **Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore** con opzione "on/off".

Per i **"Terreni agricoli"** è possibile differenziare solo in base a:

- **Utilizzo** con opzioni: "Coltivati", "Non coltivati", "Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura" specificando la relativa tipologia: "Coltivati da parenti e affini di coltivatori entro il terzo grado" e "Terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali e Società agricole non posseduti";
- **Collocazione** con opzioni: "Ricadenti nei fogli catastali n." indicando i fogli catastali, "Terreni ricadenti in determinate aree" specificando l'area;
- **Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore** con opzione "on/off".

Per le fattispecie **"Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9"** e **"Fabbricati rurali ad uso strumentale"** invece non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione.

Per consultare l'elenco completo delle fattispecie con le relative opzioni di diversificazioni delle aliquote IMU si rimanda all'allegato A.

3. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Il comma prevede un ulteriore limite degli Enti alla diversificazione delle aliquote IMU: il rispetto dei principi generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal senso è opportuno valutare se la diversificazione da attuare sia adeguata o congruente rispetto al fine perseguito dal legislatore e che non sia in contraddizione con una disposizione legislativa, oppure con il pubblico interesse perseguito.

Art. 3. Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto: *1. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.*

Alla data di pubblicazione del presente documento l'applicazione informatica non è ancora disponibile nella sezione del Portale del Federalismo fiscale. Sarà nostra cura non appena sarà resa fruibile, pubblicare le modalità operative al fine di comprendere i passaggi operativi.

2. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.

3. L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.

4. La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.

I commi 3 e 4 danno il senso dell'obbligatorietà perentoria del Prospetto, in linea con quanto disposto dalla Legge.

5. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3.

6. Le indicazioni operative per l'utilizzo dell'applicazione informatica saranno rese note attraverso un'apposita comunicazione o circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sul portale del federalismo fiscale.

Alla data di pubblicazione del presente documento le indicazioni operative non sono ancora state rese note sul portale del federalismo fiscale (<https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/>) e nemmeno sul sito del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/>).

Art. 4. Discordanza tra il Prospetto e il regolamento: 1. In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Art. 5. Correzione degli estremi della delibera e dei dati del Prospetto: 1. In caso di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un Prospetto già pubblicato, sono consentite la correzione degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso, attraverso l'apposita procedura disponibile all'interno dell'applicazione informatica e secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.

2. La correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente, secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Gli art. 4 e 5 si riferiscono ai casi di discordanza tra informazioni trasmesse sul Portale e quanto approvato dall'Ente, come già sopra anticipato. La procedura per la correzione sarà resa nota nelle istruzioni che devono ancora essere pubblicate.

Art. 6. Modifica e integrazione delle fattispecie: 1. Le fattispecie individuate ai sensi dell'art. 2 possono essere modificate o integrate, in virtù dell'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 7. Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie: 1. L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024.

L'art. 7 chiarisce quanto già espresso dal MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 sopra richiamata: fino ad oggi si rendevano applicabili le regole pregresse in quanto il modello di Prospetto non era stato reso disponibile, ma dal 2024 se non si provvederà all'elaborazione del Prospetto, la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU sarà inidonea a produrre effetti con la conseguente applicazione delle aliquote di base.

2. Al solo fine di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell'anno 2023 in vista dell'obbligatorietà a decorrere dall'anno di imposta 2024.

Il decreto in commento ha previsto che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote debba essere fissato già dall'anno di imposta 2024. In forza della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, i Comuni potranno testare già negli ultimi mesi di quest'anno l'applicativo. Nel momento in cui sarà messo a disposizione, il suggerimento è certamente quello di testarlo, soprattutto per valutare se le fattispecie ad oggi deliberate e le aliquote applicate fin qui saranno ancora valide a seguito dell'emanazione del Decreto in commento.

3. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.

Il comma chiarisce che l'ultrattività delle aliquote approvate nell'anno precedente è sospesa fino a quando non viene approvata una delibera secondo le modalità previste dalla norma, prevedendo l'applicazione delle aliquote base fino all'adozione conforme alla nuova disciplina.

Conclusioni

In ottemperanza a quanto sancito dal Decreto in commento i Comuni a decorrere dall'anno di imposta 2024 sono chiamati a redigere il *Prospetto* IMU secondo le modalità informatiche descritte. Le disposizioni commentate troveranno quindi applicazione di fatto già nei prossimi mesi dal momento che il termine per l'approvazione delle aliquote IMU 2024 è ora fissato al 31 dicembre 2023, e tale delibera costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione.

Le questioni preminenti da tenere in debita considerazione nei prossimi mesi da parte di tutti i Comuni sono due:

- la prima riguarda l'analisi delle fattispecie differenziabili: occorrerà valutare se quelle stabilite dall'allegato al Decreto possano consentire al Comune di mantenere l'impianto tariffario già esistente, garantendo il livello di gettito atteso;
- la seconda incognita fa riferimento alle problematiche applicative connesse all'adempimento, quindi la nuova applicazione informatica, al momento non ancora disponibile, con tutte le eventuali criticità che il suo utilizzo potrà comportare.

Si auspica pertanto che lo strumento digitale online sia reso disponibile nel più breve tempo possibile al fine di testare quanto prima le nuove modalità operative, in vista dell'obbligatorietà sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024.



SoluzioNeoPA

Proposta di supporto operativo

IMU 2024: nuovo prospetto aliquote e adempimenti correlati

Il quadro normativo

Con decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto menzionato, l'obbligo di redigere la delibera delle aliquote mediante il c.d. *Prospetto* ministeriale decorrerà dal 2024. In caso di inottemperanza, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 767 L. 160/2019, non sarà possibile considerare prorogate le aliquote dell'anno precedente ma dovranno essere applicate le aliquote base di cui ai commi 748 e seguenti della stessa L. 160/2019.

L'anno in corso si connota dunque come periodo di analisi delle fattispecie IMU differenziabili in quanto occorrerà valutare se quelle stabilite dall'allegato al Decreto possano consentire al Comune di mantenere l'impianto tariffario già esistente, garantendo il livello di gettito atteso. Oltre a tale valutazione quest'anno sarà inoltre possibile testare l'applicazione informatica che tutti i Comuni dovranno utilizzare per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2024, da approvare entro il 31 dicembre 2023.

Proposta

Grazie all'esperienza maturata dallo staff tributi nei servizi resi agli uffici tributi, NeoPA propone un servizio di supporto, capace di fornire l'assistenza necessaria a tutti i Comuni per la verifica del mantenimento dell'assetto IMU e la produzione del Prospetto e degli atti necessari, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal Decreto. Il nostro personale sarà a disposizione telefonica e via email per chiarire tutti i dubbi e le eventuali perplessità.

Il Servizio si articola come di seguito indicato:

- attività istruttoria propedeutica all'approvazione della delibera IMU mediante l'analisi dell'impianto tariffario esistente;

- individuazione delle fattispecie differenziabili previste dall'allegato al Decreto per consentire al Comune di mantenere l'impianto tariffario già esistente, garantendo il livello di gettito atteso;
- invio di uno schema di Delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote IMU;
- elaborazione del Prospetto IMU tramite l'applicazione informatica dedicata;
- inserimento e pubblicazione del Prospetto, entro i termini di legge nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Si precisa che se l'accesso al portale del Federalismo Fiscale sarà consentito soltanto tramite SPID degli operatori comunali, il caricamento avverrà con le modalità informatiche concesse dal Vostro sistema informatico (collegamento da remoto) oppure mediante supporto in videochiamata all'operatore guidando lo stesso in ogni step.

Opzionalmente e a scelta del Comune potrà essere prevista la revisione completa del Regolamento IMU al fine di un aggiornamento alle più recenti novità normative.

Tempistiche e corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio sopra descritto varia in base alla dimensione demografica del Comune: per richiedere apposito preventivo Vi invitiamo a scrivere a marketing@neopa.it. Le attività saranno svolte subito dopo aver ottenuto conferma della proposta e concluse entro un lasso di tempo di 30 giorni dal giorno dell'affidamento.